

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, estratta mediante n. 2 pozzi in Comune di Mongrando, assentita alla Società LEFIL REAL ESTATE S.r.l. con D.D. n. 1548 del 10 ottobre 2022. PRAT. 477BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.548 del 10.10.2022

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la ditta "LEFIL REAL ESTATE S.r.l. - Codice fiscale: 01960130993, con sede legale in Via F. Borgogna n. 18 - 13100 Vercelli (VC) e sede operativa in via Monte Grappa -13888 Mongrando (BI);
 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, sottoscritto il 13.09.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
 3. di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale: 477BI;
 4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è: AGI IVREA "Anfiteatri morenici";
 - all'art. 1: il prelievo di un volume massimo di 11.670 m³ annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo medio di 0,37 l/s medi e continui, con una portata massima di 2,00 l/s - tramite un pozzo esistente, captante da acquifero superficiale (foglio 15 - mappale 127) ed un pozzo di nuova realizzazione situato nel foglio 15 - mappale 147 del Comune di Mongrando;
 - all'art. 2: l'uso per Produzione di Beni e Servizi;
- all'art. 11: la durata della concessione, che è di 15 (quindici) anni, a partire dalla data del presente atto, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.252 di Rep. del 13 settembre 2022

ART. 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Mongrando, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il Concessionario è tenuto ad applicare, a propria cura e spese, in prossimità delle opere di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe con i codici identificativi delle opere.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione delle targhe, che devono risultare sempre chiaramente leggibili.

In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione delle medesime ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità concedente.

Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si provveda alla chiusura della testata dei pozzi e si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il Concessionario deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare.

Il Concessionario è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato